

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 707}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **SEGNI**

Presentata il 9 ottobre 1976

Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo « Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il titolo II della legge 11 aprile 1953, n. 298 determinò la fusione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di cui alla legge 25 luglio 1928, n. 1760, in un unico istituto di credito di diritto pubblico, che conservò la denominazione di Banco di Sardegna.

L'articolo 35 della legge n. 298 stabilì la composizione del consiglio di amministrazione del nuovo istituto in 9 membri (oltre il presidente), designati rispettivamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dalla Regione autonoma, dalle Camere di commercio della Sardegna, in ragione di tre membri per ciascuna fonte di designazione.

Il numero di tre membri per ciascuna fonte di designazione corrispondeva al numero delle province della Sardegna, nel senso — come del resto esplicitamente stabilito per i membri di designazione camerale — che i consiglieri dovessero essere scelti dalle fonti di designazione in ragione di uno per provincia.

Con l'istituzione della quarta provincia sarda, quella di Oristano, si rende necessario assicurare nel consiglio di amministrazione del Banco appunto le rappresentanze — per ciascuna delle categorie investite del potere di designazione — della nuova provincia.

Quando però dovesse prevedersi la nomina di altri tre consiglieri della nuova provincia, in ragione di uno per ciascuna delle dette categorie, il Consiglio di amministrazione del Banco risulterebbe composto, compreso il presidente, di 13 membri, una consistenza che non ha riscontro nei consigli di nessun altro degli istituti di credito di diritto pubblico di origine regionale, come l'Istituto bancario di San Paolo (11 membri), Monte dei Paschi di Siena (9 membri), Banco di Napoli (9 membri), Banco di Sicilia (11 membri).

Sembra pertanto opportuno ricercare una soluzione che, pur soddisfacendo l'esigenza di rappresentanza della nuova provincia, non si discosti nel numero dei componenti del consiglio dal limite numerico stabilito per l'altro Banco insulare, il Banco di Sicilia.

In conformità a tale intendimento l'articolo 35 della legge n. 298 viene modificato stabilendo che il consiglio del Banco sia composto, oltre che dal presidente, di 11 membri, di cui:

3 scelti dal Comitato interministeriale, che peraltro dovrebbe tendere, salvo casi

particolari, a designare tali elementi uno per ciascuna delle province sarde diverse da quella dalla quale proviene il presidente;

4 scelti dalla Regione, uno per ciascuna delle 4 province sarde;

4 designati dalle Camere di commercio dell'isola, uno per ciascuna.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298 è modificato come segue:

« Il Banco è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e composto dal presidente e da 11 membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della Regione autonoma della Sardegna e quattro scelti, una per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna ».